

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2020/209 DELLA COMMISSIONE
del 14 febbraio 2020
relativa ad alcuni provvedimenti cautelari contro la peste suina africana in Grecia
[notificata con il numero C(2020) 962]
(Il testo in lingua greca è il solo facente fede)
(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 4,

vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intraunionali di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno ⁽²⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

- (1) La peste suina africana è una malattia infettiva virale che colpisce le popolazioni di suini domestici e selvatici e può avere conseguenze gravi sulla redditività della suinicoltura, perturbando gli scambi all'interno dell'Unione e le esportazioni verso i paesi terzi.
- (2) In caso di comparsa di un focolaio di peste suina africana sussiste il rischio che l'agente patogeno possa diffondersi ad altre aziende di suini e tra i suini selvatici. La malattia può di conseguenza diffondersi da uno Stato membro all'altro come pure in paesi terzi attraverso gli scambi di suini vivi o dei loro prodotti.
- (3) La direttiva 2002/60/CE del Consiglio ⁽³⁾ stabilisce misure minime di lotta contro la peste suina africana da applicare nell'Unione. L'articolo 9 della direttiva 2002/60/CE dispone che, in caso di comparsa di focolai di tale malattia, siano istituite zone di protezione e di sorveglianza nelle quali devono essere applicate le misure di cui agli articoli 10 e 11 di tale direttiva.
- (4) A seguito della comparsa di un focolaio di peste suina africana nell'unità regionale di Serres, in Grecia, tale Stato membro ha informato la Commissione in merito alla situazione della peste suina africana nel suo territorio e, conformemente all'articolo 9 della direttiva 2002/60/CE, ha istituito zone di protezione e di sorveglianza nelle quali si applicano le misure di cui agli articoli 10 e 11 di tale direttiva.
- (5) La decisione di esecuzione (UE) 2020/181 della Commissione ⁽⁴⁾ è stata adottata a seguito dell'istituzione delle zone di protezione e di sorveglianza in Grecia, in conformità dell'articolo 9 della direttiva 2002/60/CE.
- (6) Dalla data di adozione della decisione di esecuzione (UE) 2020/181 la situazione epidemiologica in Grecia non è cambiata per quanto riguarda la peste suina africana nell'unità regionale di Serres; di conseguenza la Grecia ha attuato le necessarie misure di controllo e ha raccolto ulteriori dati relativi alla sorveglianza.

⁽¹⁾ GU L 395 del 30.12.1989, pag. 13.

⁽²⁾ GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29.

⁽³⁾ Direttiva 2002/60/CE del Consiglio, del 27 giugno 2002, recante disposizioni specifiche per la lotta contro la peste suina africana e recante modifica della direttiva 92/119/CEE per quanto riguarda la malattia di Teschen e la peste suina africana (GU L 192 del 20.7.2002, pag. 27).

⁽⁴⁾ Decisione di esecuzione (UE) 2020/181 della Commissione, del 7 febbraio 2020, relativa ad alcuni provvedimenti cautelari contro la peste suina africana in Grecia (GU L 37 del 10.2.2020, pag. 8).

